Mt. 5, 37:

Ma il

vostro

parlare

sia

è in più

ciò che

vien dal

maligno.

Ubi Veritas et lustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione - Attuazione e informazione - Disamina - Responsabilità

Quindicinale Cattolico « ANTIMODERNISTA » Direttore Responsabile: Sac. Francesco Putti

15 Ottobre 1982

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE « PENNE » PERO': « NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO' CH'E' DETTO » (Im. Cr.)

UN VESCOVO RICORDA

E' così che identifichiamo il Papa. Così lo definiscono i Concili, come quello di Firenze e il Vaticano I.

Come Vicario di Gesù Cristo, il Papa è il Capo della Chiesa. Gesù ha edificato la Sua Chiesa sulla roccia di Pietro e il Papa è il Successore di San Pietro nella carica di Capo. Da ciò la frase «ubi Petrus ibi Ecclesia», per dire che dov'è il Papa ivi è la Chiesa. Perciò il Concilio Vaticano I mette in rilievo che al Papa è dovuta ubbidienza non soltanto in questioni di Fede e Costumi, ma anche nelle questioni connesse con la disciplina e il governo della Chiesa e dichiara che nella comunione con il Papa conserviamo l'unione con la Chiesa.

In effetti, il Papa è essenzialmente il Vicario di Gesù Cristo. In altre parole, egli assume la Persona di Gesù Cristo. Ne fa le veci. Gli sono dovute la docilità e l'ubbidienza che si prestano a Gesù Cristo, che egli rappresenta. Il suo potere, però, la sua giurisdizione è vicaria. In sé, il potere è di Gesù Cristo, poiché, come scriveva il Papa Innocenzo III al Patriarca di Costantinopoli il 12 novembre 1199, «il primo e precipuo fondamento della Chiesa è Gesù Cristo». Il Divino Salvatore, tuttavia, ha affidato il Suo potere al Papa: «Come il Padre ha inviato Me, così io invio voi», ha detto ai Suoi Apostoli, specialmente al loro Capo, San Pietro. Questa delega è stata conferita in modo permanente e per sempre, affinché il Papa la eserciti al Suo posto, facendone le veci: vices eius gerens.

Questo aspetto è essenziale al Papato. Non può essere dimenticato. Dimenticarlo può avere conseguenze nefaste. Può portare una persona a pensare che il Papa è il padrone della Chiesa, che può fare quello che vuole, fare e disfare come meglio gli pare, rimanendo i fedeli obbligati sempre e semplicemente ad ubbidire. Riflettendo un po', si vede che questa concezione attribuisce al Papa l'onniscienza e l'onnipotenza che sono

attributi esclusivi di Dio. L'idolatria non fa altro: trasferisce alla creatura quello

che è peculiare della Divinità.

Per questo motivo, il Concilio Vaticano I, definendo il potere del Papa, si è preso cura di definire anche la sua finalità e i suoi limiti. Il Papa deve conservare intatta la Chiesa di Cristo, attraverso la quale il Divino Salvatore rende perenne la Sua opera di salvezza. Dovrà mantenere, perciò, la struttura della Santa Chiesa, come il Signore l'ha costituita e vigilare nel conservare e trasmettere intatta la Fede e la Morale ricevute dalla Tradizione Apostolica. Per questo fine ed entro questi limiti, il Papa gode di speciale assistenza divina che gli assicura l'impossibilità di sbagliare e disorientare i fedeli, sempre che definisca un punto di Fede e di Morale.

Non è assurdo pensare che, proprio per fissare bene il potere vicario del Papa la Provvidenza abbia permesso che sul trono di San Pietro si siano seduti individui nella cui dottrina e/o comportamento si trovino punti gravemente nocivi alla Fede e/o alla Morale. In quei casi non insegnavano con la loro autorità suprema né definivano materia di Fede rivelata; oppure davano cattivo esempio con il proprio personale modo di comportarsi. Si spiega così il giudizio emesso su Onorio I sia dal terzo Concilio di Costantinopoli, sia da San Leone II, ossia che egli, Onorio, «con profano tradimento ha permesso che si macchiasse l'immacolata Fede di questa Chiesa Apostolica». E allo stesso modo ci sono stati fatti dolorosi nella storia della Chiesa.

Resistere a tali insegnamenti e cattivi esempi non è rifiutare ubbidienza al Papa o alla sua persona. Chi così procede conserva la sua adesione al Vicario di Gesù Cristo. Ed è soltanto come Vicario di Gesù Cristo che il Papa è dotato di poteri e di giurisdizione su tutta la Chie-

Quindi i Sacerdoti di Campos, nel

rifiutare la nuova Messa, non rifiutano né Giovanni Paolo II, né la comunione con tutta la Chiesa, visto che la nuova Messa è dannosa alla Fede, poiché, tra l'altro, nella sua ambiguità non si distacca sufficientemente dall'eresia protestante.

† A. De Castro Mayer già Vescovo di Campos

Sono passati tredici anni da quando è stata varata la nuova liturgia e mai sono state dissipate alla luce dell'ortodossia le gravi obiezioni teologiche mosse tanto da Cardinali e Vescovi come da Sacerdoti e fedeli, afflitti e perplessi.

Anzi, da allora, ha prevalso una nuova pastorale che ha spalancato le porte della Chiesa ai riformisti più audaci, mentre lascia nel silenzio, nel disprezzo o, quando è possibile, colpisce chi obietti o solleciti chiarimenti sull'aggiornamento liturgico.

Il polo dell'autodemolizione della Chiesa sta nella Santa Messa riformata. Ciò si palesa nell'accanimento con cui la nuova leva di pastori, unanimemente, usa dell'autorità soltanto per colpire la Santa Messa cattolica, Sacrificio perpetuo di Nostro Signore, ragione del Sacerdozio ministeriale e fondamento stesso della Chiesa. Verità di Fede, queste, negate ostinatamente dall'eresia protestante.

Qui di seguito denunciamo un ennesimo attacco al rito tradizionale della Santa Messa. Ma questa volta avviene in una Diocesi stretta intorno a valorosi Sacerdoti anti-modernisti e nella quale è ancora presente e rispettato, anche se non più titolare, un Vescovo che vigila e ricorda.

Comunichiamo nella stessa Fede, nella stessa ferma decisione di rimanere nella Madre Chiesa, Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, al di fuori della quale non c'è salvezza, e anche se dai modernisti che la occupano c'è da attendersi di tutto, adiutorium nostrum in nomine Domini!

DIOCESI DI CAMPOS (BRASILE) DECRETO VESCOVILE INCONSISTENTE

«Il Papa ordina a D. Carlos di punire i Sacerdoti tradizionalisti». Questo il titolo, falso nella forma e nella sostanza, del giornale A Noticia di Campos (Brasile) del 26 agosto u. s., che ha riportato il Decreto emanato dal nuovo Vescovo, D. Carlos Navarro, contro il Clero fedele alla Tradizione.

Il Decreto si fa forte di una lettera del Card. Baggio, Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, lettera che vi è parzialmente incorporata.

Ecco il testo del Decreto:

«Tenendo presente quanto risulta dalla lettera della Sacra Congregazione per i Vescovi a Noi diretta dall'Em. mo Sig. Cardinale Prefetto, D. Sebastiano Baggio (N. 642/81 del 13 marzo 1982), in cui tra l'altro si dice [segue una lunga citazione da detta lettera, che, noi, per maggiore chiarezza,

trascriviamo in neretto:

"Al messaggio telegrafico che ho inviato a Vostra Eccellenza pochi giorni fa in nome della Sacra Congregazione per i Vescovi devo aggiungere questa lettera che si riveste di un'autorità superiore. Infatti lo stesso Santo Padre è pienamente informato degli ostacoli che Vostra Eccellenza sta trovando fin dai primi giorni del suo governo pastorale in questa Diocesi di Campos ed è per Suo mandato che mi compete scrivere a Vostra Eccellenza. Nel designarLa Pastore di questa Chiesa Particolare, il Vicario di Cristo era ben al corrente degli inconvenienti particolari che Vostra Eccellenza avrebbe incontrato, oltre le difficoltà che normalmente pesano sulle spalle di ogni Pastore. Ma anche così è con profonda pena e preoccupazione che il Papa prende atto di una situazione tanto più grave, in quanto creata da Sacerdoti che, avendo ricevuto il sacramento dell'Ordine, si sono impegnati con più grande responsabilità a costruire la comunione ecclesiale. Ancora più grave perché provoca lo scandalo dei fedeli nell'ambito della Diocesi e oltre. Proprio per questo, nell'udienza concessami il 6 febbraio u. s., il Santo Padre ha deciso che si riunisse sotto la mia presidenza una Commissione «ad hoc» di alto livello con l'obiettivo di:

- analizzare i penosi incidenti successi in questa Diocesi negli ultimi mesi, con ripercussione anche internazionale;
- esaminare le questioni dottrinali, disciplinari, liturgiche e pastorali che sono alla radice di tali incidenti;
- indicare le linee di azione, che eventualmente proposte a Vostra Eccellenza, possano contribuire a salvaguardare la serenità nell'esercizio del suo arduo ministero, il bene comune dei fedeli diocesani e l'unità nel seno di codesta Chiesa Particolare. Nella successiva udienza del 22 febbraio u. s. Sua Santità ha preso attenta conoscenza delle riflessioni della Commissione, ha fatto sue le conclusioni a cui questa è giunta e mi ha dato incarico di farle pervenire a Vostra Eccellenza nel desiderio che Le possano essere utili. E', perciò, nel nome del Santo Padre che Le scrivo chiedendoLe che sappia leggere in ogni riga di questa lettera l'espressione del più fraterno affetto alla Sua persona e della più viva solidarietà con la Sua azione pastorale.

La Santa Sede esprime sincero ringraziamento per la disponibilità con cui Lei ha accolto la sua nomina per codesta sede. Osservando con soddisfazione la prudenza e fermezza, pazienza e costanza con cui Lei viene contrassegnando la Sua attività pastorale da poco intrapresa, conferma e rinnova la fiducia e l'appoggio già una volta manifestati.

A questo punto c'è un'evidente lacuna nel testo del card. Baggio. Ed infatti mancano le conclusioni della Commis-

sione sopra menzionatal.

Punto cruciale in tutta questa dolorosa vicenda è la questione liturgica e particolarmente quella del rito da seguire nella celebrazione della Santa Messa. Su questo punto è mio dovere informare Vostra Eccellenza che la Santa Sede non intende assolutamente concedere indulti generali, conscia che tale concessione

potrebbe soltanto causare gravi scissioni nell'unità della Liturgia Romana, la cui riforma è stata richiesta dal Concilio Vaticano II, approvata e portata ad effetto, attraverso un lavoro paziente e responsabile, dal papa Paolo VI. Non si eviterebbe tale scissione se, per esempio, si concedesse ad un gruppo consistente di Sacerdoti — e perciò di fedeli di una Chiesa locale l'uso dell'antico rito e messale di San Pio V. E' necessario chiarire ai Sacerdoti di questa Diocesi, che eventualmente si fanno forti dell'ipotesi di un tale indulto, che questo non esiste né è previsto che venga ad esistere. E' urgente contemporaneamente metterli davanti alla grave responsabilità che si assumono davanti a Dio e alla Chiesa negando al proprio Vescovo, al Pontefice Romano e alla stessa Chiesa la docilità e l'ubbidienza che è loro dovuta e mettendo in serio rischio l'unità della stessa Chiesa. A quei Sacerdoti non mancheranno mezzi per constatare che ognuno dei numerosi argomenti sollevati contro il messale approvato dal papa Paolo VI, è stato a suo tempo rigorosamente esaminato e ha ricevuto la debita risposta. [Qui termina la citazione dalla lettera del card. Baggio. Il decreto di mons. Navarro continua come segue:

2) Tenendo presente che la Santa Sede ha già risposto direttamente nello stesso senso ed ampiamente a quelli che ad essa hanno fatto ricorso;

3) tenendo presente le norme generali della Chiesa con speciale riferimento ai cc. 13, 17, 22, 79, 80, 1257 e 2195 del Codice di Diritto Canonico coi loro rispettivi paragrafi;

1) dopo matura riflessione sul c. 2214 § 2, che è trascrizione letterale del Concilio Tridentino, sess. XIII de

ref. cap. I;

dopo tutti gli inviti, preghiere, consigli ed esortazioni che, con tutta pazienza, misericordia ed amore di Pastore, padre e fratello, non abbiamo smesso di fare dal nostro insediamento del 15/11/1981, nella pienezza della nostra missione episcopale, come successore degli Apostoli e

per divina mercede costituito, con potere dottrinale sotto l'autorità del Romano Pontefice, per servire la Diocesi di Campos; rispettando i problemi del foro interno di ognuno e rimanendo disponibile al dialogo pastorale; non potendo però tradire la missione sacra di promuovere la visibilità dell'unità auspicabile, di preservare la disciplina ecclesiastica, così come di evitare, nei limiti del possibile, la confusione dei fedeli,

RITENIAMO BENE EMANARE IL SEGUENTE DECRETO:

1) A tutti e a ciascuno dei Sacerdoti incardinati o con uso di Ordini in questa Diocesi di Campos si comanda:

a) di farci sapere per iscritto, individualmente, entro il termine del 25 settembre se aderisce, così come speriamo, alla decisione del Santo

Padre;

b) dal giorno 25 ottobre 1982 l'uso ESCLUSIVO dei Libri Liturgici approvati dalla Sede Apostolica e in vigore nella Chiesa Latina, con speciale riferimento alla Costituzione Apostolica del Santo Padre Paolo VI del 3/4/1969 che ha promulgato il Messale Romano riformato con la clausola: «Quanto abbiamo qui stabilito ed ordinato, vogliamo che rimanga valido ed efficace ora e in futuro, nonostante quanto vi possa essere in contrario nelle Costituzioni e Ordinazioni Apostoliche dei Nostri Predecessori e in altri statuti, anche se degni di menzione e speciali deroghe»;

2) che se qualche presbitero osasse disubbidire a quanto si prescrive in questo Decreto, il che speriamo non succeda, rimane da ora canonicamente avvertito che saremmo obbligati a dare compimento ai Sacri Canoni, con speciale riferimento ai cc. 2331 §§ 1 e 2 e/o 2337 §§ 1 e 2, dentro le norme del diritto in vigore. Questo Decreto entra in vigore dalla data della sua comunicazione al Clero, anche per quelli che si rifiutassero di riceverlo, cosa che il Rev.mo Cancelliere notificherà pubblicamente».

Seguono la data, 25 agosto 1982. memoria di San Luigi di Francia, e le firme del Vescovo, D. Carlos Navarro, nonché del Cancelliere di Curia.

Ed ora passiamo ad analizzare l'in-consistenza del Decreto.

1) «Nel designarLa Pastore di questa Chiesa particolare, il Vicario di Cristo era ben al corrente degli inconvenienti particolari che Vostra Eccellenza avrebbe incontrato, oltre le difficoltà che normalmente pesano sulle spalle di ogni Pastore».

Il Papa, in occasione della visita ad limina di Sua Ecc.za Mons. De Castro Mayer, predecessore dell'attuale Vescovo di Campos, Mons. Navarro, ben sapendo che in quella Diocesi il Clero celebrava liberamente secondo il rito di San Pio V, conforme alla richiesta dei fedeli, e che nel fiorente Seminario i futuri Sacerdoti venivano formati secondo la disciplina tradizionale, nulla dispose che fosse riformato né per il Rito né per il Seminario, anzi si congratulò personalmente con Mons. De Castro Mayer. Oggi si pone il Papa in contraddizione con se stesso.

Inoltre il Santo Padre nella Dominicae Cenae (marzo 1980) ha domandato personalmente ed ufficialmente per tutta la Chiesa Cattolica «non soltanto comprensione, ma anche rispetto» per quanti richiedono l'antica liturgia.

Oggi, invece, dagli intermediari (quali il Card. Baggio e il Vescovo Navarro) gli si

fa dire il contrario.

2) «Ma anche così è con profonda pena e preoccupazione che il Papa prende atto di una situazione tanto più grave, in quanto creata da Sacerdoti che, avendo ricevuto il sacramento dell'Ordine, si sono impegnati con più grande responsabilità a costruire la comunione ecclesiale».

Nella Chiesa Cattolica la fedeltà alla Tradizione è condizione indispensabile per fomentare la «comunione ecclesiale» ed il Clero di Campos vuole appunto mantenersi fedele alla Tradizione.

Evidentemente il Card. Baggio e, con lui, il Vescovo Navarro non parlano della Chiesa Cattolica, ma della Chiesa «conciliare», (secondo l'espressione usata da Mons. Benelli), nella quale la fedeltà alla Tradizione è considerata una deviazione.

Nella Chiesa universale la fedeltà alla Tradizione e, quindi, la «comunione» sono state incrinate non dal Clero e dai fedeli, ma dall'inopportuna riforma liturgica che, in antitesi con le condizioni dettate dallo stesso Concilio, ha contrapposto una novità eterogenea ad una Tradizione bimillenaria, umiliando la pietà del Clero e dei fedeli in formule nuove e vuote, non gradite al senso cattolico, e sconcertando le anime, obbligate ad una mortificazione che rasenta l'eroismo e non giova alla devozione. Di qui l'aspirazione sempre più generalizzata a ritornare alla tradizione liturgica.

Nella Chiesa particolare di Campos (Brasile) la fedeltà alla Tradizione e. quindi, la «comunione» sono state sconvolte non dal Clero e dai fedeli, ma dal nuovo Vescovo, che vuole, senza fonda-

mento di legge, imporre una novità nella Diocesi in aperta discrepanza col suo predecessore e con la Tradizione della Chiesa.

3) «Ancora più grave perché provoca lo scandalo dei fedeli nell'ambito della

Diocesi e oltre».

I fedeli della Diocesi di Campos sono pienamente concordi con il Clero nel chiedere di poter seguire tranquillamente la Tradizione. E' il Vescovo Navarro, che vuole proibire al Clero e ai fedeli di seguire la Tradizione generale della Chiesa e particolare della Diocesi, a turbare la tranquillità della Diocesi.

In tutto il mondo cattolico, ed anche a Roma, ci sono gruppi fedeli alla liturgia tradizionale e chiese ove si celebra secondo il rito di San Pio V. Le Conferenze Episcopali tacciono in proposito, la Sacra Congregazione per il Culto Divino ha indetto un'inchiesta generale, il Santo Padre Giovanni Paolo II, nella Dominicae Cenae, ha chiesto «non soltanto comprensione, ma anche rispetto» per quanti desiderano l'antica liturgia.

A Campos, invece, il nuovo Vescovo, Mons. Navarro, vuole imporre l'uso esclusivo del Messale di Paolo VI, senza fondamento di legge, senza ragioni pastorali, anzi contro la Costituzione Pontificia di San Pio V, contro la Tradizione, contro ogni prudenza pastorale, contro la prassi generale seguita nella Chiesa e particolare seguita dal suo predecessore, contro i motivi di coscienza invocati dai suoi Sacerdoti, contro le sacrosante esigenze spirituali manifestate dai fedeli, nonché contro la direttiva impartita pubblicamente per tutta la Chiesa dall'attuale Pontefice nella Dominicae Cenae.

Nessuno scandalo dei fedeli, dunque, può essere invocato quale pretesto per puntellare un'imposizione infondata. Se scandalo vi fosse, andrebbe piuttosto individuato nella presa di posizione dell'attuale Vescovo di Campos.

4) «Proprio per questo, nell'udienza concessami il 6 febbraio u. s., il Santo Padre ha deciso che si riunisse sotto la mia presidenza una Commissione "ad

hoc" di alto livello». .

Il Card. Baggio, Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, non accenna che di tale Commissione abbia fatto parte una rappresentanza della Sacra Congregazione per il Culto Divino, Dicastero competente in materia liturgica, così com'è richiesto, a validità, dal regolamento della Curia Romana. Ma è certo che questa Commissione ad hoc, pretesa di «alto livello», nelle sue conclusioni (peraltro nemmeno precisate dal nuovo Vescovo di Campos) ha dimostrato di essere allo stesso livello della Commissione, di triste ed ormai dolorosa memoria, che ha giudicato così incompetentemente Mons. Lefebvre.

Saremmo autorizzati a supporre che la Sacra Congregazione per il Culto non vi sia stata rappresentata e che detta Commissione abbia proceduto non solo invalidamente, ma anche impropriamente, perché incompetente a deliberare in materia di esclusiva competenza di quella Congregazione.

5) «— Con l'obiettivo di:

— analizzare i penosi incidenti successi in questa Diocesi negli ultimi mesi, con ripercussione anche internazionale».

«Penoso incidente» sarebbe, per esempio, che il popolo di Campos ha disertato la Chiesa in cui il nuovo Vescovo celebrava secondo il rito di Paolo VI, per manifestare il proprio desiderio che dallo stesso Vescovo venga rispettata la tradizione universale della Chiesa e particolare della Diocesi, tradizione non infirmata da nessuna legge.

Si domanda: sulla base di quale versione la Commissione, presieduta dal Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha analizzato tale incidente? Ne è stata chiesta la versione anche al Clero e ai fedeli, oppure è stata analizzata la sola versione di Mons. Navarro? In ogni giudizio che si rispetti deve essere udito il pro e il contro, secondo l'elementare principio audita altera parte.

6)— [con l'obiettivo di] « esaminare le questioni dottrinali, disciplinari, liturgi-che e pastorali che sono alla radice di tali

incidenti».

Tali questioni militano tutte a favore dei Sacerdoti e dei fedeli di Campos che chiedono di conservare il rito di San Pio V.

Infatti:

- a) con il nuovo rito siamo in pieno campo protestantico: la riforma liturgica è stata fatta con la collaborazione di «esperti» ribelli (la maggior parte dei quali oggi è spretata e sposata) nonché di protestanti, dei quali sono stati tenuti presenti i desiderata; i protestanti, infatti, possono celebrare e celebrano il rito di Paolo VI senza consacrare. Tutto, dunque: Magistero Apostolico, Tradizione, Teologia, Dottrina e sensus fidelium, è contro il nuovo rito.
- b) Non c'è questione disciplinare, perché la disciplina in materia è equivoca: non proibisce il rito di San Pio V e impone di fatto quello di Paolo VI, che non risponde alle esigenze della pietà cattolica. Ma, per poter legittimamente imporre il nuovo rito, si dovrebbe abrogare il precedente, ammesso e non concesso che sia abrogabile.

c) La questione, quindi, è esclusivamente liturgica e la *liturgia* è a favore del rito tradizionale, nel quale convergono secoli di pietà e di devozione, contro il nuovo rito, vuoto e freddo come le cerimonie e i luoghi di culto protestantici.

d) La pastorale deve rispettare anzitutto i diritti dei fedeli, diritti che. nel caso, scaturiscono dalla inabrogata ed inabrogabile Costituzione di San Pio V. dalla Tradizione, dalla Teologia e dalle esigenze di pietà e di devozione degli stessi fedeli.

Oltre a ciò, si domanda in quali considerazioni la Commissione abbia tenuto le motivazioni addotte dai Sacerdoti che in coscienza si ritengono obbligati al rito tradizionale (cfr. sì sì no no 31 maggio 1982) e come crede di poter conciliare la libertà di coscienza proclamata dal Concilio Vaticano II con l'imposizione di un rito degradato a confronto di un rito nobilissimo.

7) — [con l'obiettivo di] «indicare le linee di azione, che eventualmente proposte a Vostra Eccellenza possano contribuire a salvaguardare la serenità nell'esercizio del suo arduo ministero, il bene comune dei fedeli diocesani e l'unità nel seno di questa Chiesa Particolare. Nella successiva Udienza del 22 febbraio u. s. Sua Santità ha preso attenta conoscenza delle riflessioni della Commissione, ha fatto sue le conclusioni a cui questa è arrivata e mi ha dato incarico di farle pervenire a Vostra Eccellenza nel desiderio che le possano essere utili».

E' evidente dalla semplice lettura del brano trascritto che l'interessamento del Santo Padre per la controversia di Campos non si è cristallizzato in un divieto e neppure in un comando, ma nell'indicazione, nella proposta di una «linea d'azione», col «desiderio» che tale indicazione, tale proposta possa riuscire utile a Mons. Navarro, al quale perciò viene rimessa qualsiasi decisione con la relativa

responsabilità.
Inoltre da quanto Mons. Navarro trascrive della lettera del Card. Baggio non è

chiaro quali siano state le conclusioni della Commissione.

8) «Punto cruciale di tutta questa dolorosa vicenda è la questione liturgica e particolarmente quella del rito da seguire nella celebrazione della Santa Messa».

Punto cruciale in tutta questa dolorosa vicenda, che travaglia oggi la Diocesi di Campos e da anni tutto l'orbe cattolico, è che il rito detto di San Pio V non è stato abrogato da Paolo VI, come si pretende, né era abrogabile.

a) Non è stato abrogato da Paolo VI: basta rileggere la Costituzione Missale Romanum, dove è ostentato il massimo rispetto per il rito di San Pio V e la riforma liturgica è presentata come una revisione ed un arricchimento (?) del Rito tradizionale romano, che è appunto il rito detto impropriamente di San Pio V.

La clausola finale della Missale Romanum non abroga la Costituzione Apostolica di San Pio V, perché non può essere avulsa da quanto la precede e, soprattutto, non nomina detta Costituzione expressis verbis, come richiede il can. 22 del Codice di Diritto Canonico.

Che, poi, il *Novus Ordo* sia di fatto non una revisione, ma una demolizione, non un arricchimento, ma uno spoglio del Rito tradizionale romano, è tutt'altro discorso, che non riguarda l'abrogazione giuridica.

b) Il rito detto di San Pio V non poteva essere abrogato da Paolo VI.

Infatti non esiste, propriamente parlando, né una Messa di San Pio V, né una Messa Tridentina, per il semplice fatto che San Pio V non promulgò, per decreto del Concilio di Trento, un nuovo Ordo Missae, ma curò una edizione tipica del Messale in uso da secoli nella Curia Romana espungendone per l'occasione alcune innovazioni (per altre modeste) penetratevi nel corso dei secoli. Per ciò il rito detto impropriamente di San Pio Vè in realtà la liturgia tradizionale romana, che nella sua essenza risale ai tempi apostolici.

Pertanto nemmeno il papa Paolo VI avrebbe potuto imporre legittimamente una frattura con la Tradizione Liturgica bimillenaria nella Chiesa romana, così come nessun Papa l'ha mai imposta prima

di lui. Int

Infatti la potestà legislativa del Papa non è assoluta neppure in campo liturgico, ma è subordinata alla gloria di Dio, alla salus animarum, alla Tradizione, alle aspettative della pietà dei fedeli.

Alla gloria di Dio, alla quale si deve tributare il meglio (Rito di San Pio V) e non il peggio (Rito di Paolo VI): alla salus *animarum*, alle quali si deve offrire, da buoni pastori, il mezzo più idoneo a glorificare il Signore e a edificare se stessie non si deve disorientarle con novità perniciose, così come è accaduto con una riforma liturgica di sapore protestantico; alla Tradizione, che è il patrimonio vivente bimillenario della Chiesa nel quale converge tutta la Fede e la pietà dei martiri, confessori, pastori e fedeli che ci hanno preceduto. la quale Tradizione va custodita, non ripudiata: alle aspettative della pietà dei fedeli che non devono essere deluse.

CONCLUSIONE: coloro che, arbitrariamente e senza fondamento di legge, vogliono vietare il Rito detto di San Pio V. come se fosse abrogabile ed abrogato da Paolo VI. rivelano la propria incompetenza e sconcertano le anime, le quali vengono a trovarsi davanti ad un terremoto liturgico ingiustificato.

9) «Su questo punto è mio dovere informare Vostra Eccellenza che la Santa Sede non intende assolutamente conce-

dere indulti generali».

Essendo la Costituzione Apostolica di San Pio V in vigore, non necessitano indulti, perché l'indulto ne presuppone l'abrogazione.

10) «Conscia che tale concessione potrebbe soltanto causare gravi scissioni nell'unità della Liturgia Romana».

Come, per sabotare l'inchiesta Knox. si è detto e scritto (incredibile, ma vero!) che «un'eventuale concessione della Messa Tridentina... sarebbe una grave ferita contro la comunione e l'unità della Chiesa», così ora per i fatti di Campos si mostra di paventare «gravi scissioni nell'unità della Liturgia Romana».

Se questo fosse il vero motivo per vietare il Rito detto di San Pio V, bisognerebbe, se si vuole salvare l'unità della Liturgia Romana, ritornare proprio al tempo in cui nella Chiesa si celebrava uniformemente secondo l'unico rito tradizionale romano. Infatti l'unità della Liturgia Romana e la stessa Liturgia Romana sono state ridotte dalla riforma liturgica ad un ricordo del bel tempo che fu: Paolo VI, in sintonia con la «libertà di coscienza» proclamata dal Vaticano II e con il pluralismo, si è spinto al punto di proporre un nuovo rito, senza abrogare il preesistente, lasciando in materia liturgica ampia libertà alle Conferenze Episcopali Nazionali, le quali hanno adottato il principio della «creatività», in nome della quale si muta ad libitum la Liturgia e si inventano perfino nuovi canoni.

In Francia sono in uso oltre duecento canoni e non si ritiene che scindano l'unità della «Liturgia Romana», ma si teme, ragionando al rovescio, che possa scinderla il Rito di San Pio V. che per secoli ha garantito l'unità nella Liturgia.

Anche un bambino capirebbe che funità della Liturgia Romana è solo un pretesto e che le vere ragioni per le quali si vuole proscrivere il Rito Romano tradizionale sono ben altre, che nessuno confessa.

11) «La cui riforma [della Liturgia Romana] è stata richiesta dal Concilio Vaticano II».

Il Concilio Vaticano II ha richiesto appunto una riforma, non la demolizione e, tanto meno, la proscrizione della Liturgia Romana, perché non ha chiesto la demolizione totale del vecchio edificio per erigerne uno completamento diverso.

12) «[Riforma] approvata e portata ad effetto, attraverso un lavoro paziente e responsabile, dal Papa Paolo VI».

E' certo che il Novus Ordo di Paolo VI non fu esaminato da persone competenti e responsabili. Lo prova il famoso articolo 7, che a chiare note ripeteva l'eresia protestantica che la S. Messa è la commemorazione dell'Ultima Cena; articolo bruciato rapidamente dalla immediata reazione cattolica e, prima fra tutte, da quella autorevolissima dei Cardinali Ottaviani e Bacci. Lo prova l'eretica chiusa: «In unione con il Padre e lo Spirito Santo»: «In unità» era costretto a correggere il Clero, finché l'eresia non è stata eliminata.

La stessa reazione, che ha bruciato queste due eresie, reclama il Rito di San Pio V, nel quale riconosce l'espressione integrale della Fede Cattolica.

Così si dimostra che ha più senso cattolico e più criterio il buon padre di famiglia, digiuno di scienza, ma fornito di pietà che i Superiori forniti di scienza, ma

digiuni di pietà.

13) «Non si eviterebbe tale scissione [nell'unità della Liturgia Romana] se si concedesse ad un gruppo consistente di Sacerdoti — e perciò di fedeli — di una chiesa locale l'uso dell'antico Rito e Messale di San Pio V».

L'inchiesta della Sacra Congregazione per il Culto è stata vanificata con la motivazione, uscita dalla mente dei Vescovi e non da un'effettiva inchiesta, che i fautori del rito tradizionale, da nessuno interpellati, sono «un'esigua minoranza». Ma nella Diocesi di Campos è certo e riconosciuto che si tratta di un «gruppo consistente» di Sacerdoti e di fedeli, più esattamente: della maggioranza del Clero e dei fedeli. Perché non attenersi, dunque, al criterio «democratico» assunto in occasione dell'inchiesta?

La verità è che, maggioranza o minoranza, poco importa: la linea ostile al Rito di San Pio V prevale sempre e comunque, ed ogni pretesto è buono allo scopo di bandirlo.

Quanto alla scissione dell'unità della Liturgia Romana, abbiamo già ricordato che la riforma di Paolo VI ha deciso di gettare a mare sia la Liturgia Romana che l'unità liturgica. Aggiungeremo qui che, in nome della creatività liturgica, si è giunti, particolarmente in Brasile, a profanare la Santa Messa con riti blasfemi contaminati perfino con culti pagani, mentre il culto tradizionale della Chiesa Romana, giunto a noi pressoché inalterato attraverso i secoli, è oggi messo al bando in nome... dell'unità della Liturgia Romana!

14) «E' necessario chiarire ai Sacerdoti di questa Diocesi, che eventualmente si fanno forti dell'ipotesi di un tale indulto, che questo non esiste né è previsto che venga ad esistere».

I Sacerdoti'della Diocesi di Campos non si fanno forti dell'ipotesi di un eventuale «indulto», ma bensì di una Costituzione Pontificia tuttora vigente: la *Quo Primum* di San Pio V.

E, comunque, la previsione che non saranno mai concessi permessi generali eccede la competenza del Card. Baggio, Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, e resta di esclusiva competenza della Sacra Congregazione per il Culto. Né risulta dalla lettera del Card. Baggio che la Commissione per i fatti di Campos abbia avuto il mandato di decidere qualcosa in merito.

E' vero, il Cardinale, come tale, è teste qualificato dell'intenzione del Romano Pontefice. Però, siccome il Romano Pontefice ha già espresso personalmente ed in modo ufficiale la propria intenzione, sarebbe auspicabile che anche l'Eminentissimo teste si uniformasse alla «comprensione» ed al «rispetto», pubblicamente raccomandati dal Papa.

Oggi troppe cose si dicono e si disdicono in nome del Santo Padre: il Card. Casaroli, in nome del Santo Padre, ha tessuto l'elogio di Teilhard de Chardin; L'Osservatore Romano, organo della Santa Sede, ha precisato, con una nota ad hoc, che nulla è cambiato nella posizione della Chiesa a riguardo del gesuita «proibito». Qual è in realtà il pensiero del Santo Padre?

Sono esempi tra i tanti dell'arte di servirsi arbitrariamente del nome del Papa.

Si è giunti a tale decadenza che Clero e fedeli sono costretti a mettere in dubbio perfino la parola di un Cardinale, che fino al caos del postconcilio costituiva testimonianza indubitabile.

15) «E' urgente contemporaneamente metterli [i Sacerdoti] davanti alla grave responsabilità che si assumono davanti a Dio e alla Chiesa negando al proprio Vescovo, al Pontefice Romano e alla stessa Chiesa la docilità e l'ubbidienza che è loro dovuta e mettendo in serio rischio l'unità della stessa Chiesa».

L'ubbidienza presuppone un ordine legittimo, non arbitrario.

Nel caso, esiste l'arbitrio di imporre il muovo rito senza che sia stato abrogato il Rito Romano tradizionale (inabrogabile). Esiste l'arbitrio di negare al Clero il diritto innato di celebrare secondo la Tradizione e ai fedeli il diritto innato di seguire il rito tradizionale, che risponde alla loro pietà. Esiste perfino l'arbitrio di richiedere un'ubbidienza al Papa che non ha chiesto nessuna ubbidienza in

materia. Quanto all'unità della Chiesa, abbiamo già risposto esaurientemente.

16) «A quei Sacerdoti non mancheranno mezzi per constatare che ognuno dei numerosi argomenti sollevati contro il Messale approvato dal Papa Paolo VI è stato a suo tempo rigorosamente esaminato ed ha ricevuto la debita risposta».

Si domanda: quando e da chi «ognuno dei numerosi argomenti sollevati contro il Messale è stato... rigorosamente esaminato», a cominciare dal «Breve esame critico» dei Cardinali Ottaviani e Bacci?

In quali documenti tali argomenti hanno ricevuto «la debita risposta»?

Alla letteratura, anche teologica, sviluppatasi in difesa del rito tradizionale ha sempre fatto riscontro un silenzio — esso sì — rigoroso.

Non è da pastori di anime rispondere con una frase generica senza nessun riscontro nella realtà ai Sacerdoti di Campos che pongono una questione di coscienza, adducendone, con linearità e sicurezza, le ragioni (cfr. sì sì no no 31 maggio 1982).

Né è stato da Pastori di anime rispondere per anni con un noncurante silenzio alle obiezioni sollevate da tante anime, che si sono sentite precipitare nell'alternativa di scegliere tra la Tradizione e quella che si vuole tuttora accreditare come un'ubbidienza dovuta alla legittima autorità.

17) «Tenendo presente che la Santa Sede ha già risposto direttamente nello stesso senso ed ampiamente a quelli che

ad essa hanno fatto ricorso».

La Santa Sede non ha mai risposto né direttamente né indirettamente a quelli che ad essa hanno fatto ricorso per porre la questione del Rito detto di San Pio V: né a fedeli, né ad Associazioni, né a Sacerdoti, né a Vescovi e neppure a Cardinali.

Se Mons. Navarro intende riferirsi alla lettera inviata da Mons. Casoria. Proprefetto della Sacra Congregazione per il Culto, ai Sacerdoti di Campos nella persona di Mons. Licinio Ringel. c'è da notare:

a) che tale lettera non risponde alcunché ai quesiti posti da quei Sacerdoti e lo documenteremo nel prossimo numero:

b) che — fatto gravissimo — tale lettera, datata 3 luglio, è stata consegnata dal Vescovo Navarro a Mons. Ringel solo il 25 agosto, in busta già aperta e dopo che lo stesso Mons. Navarro aveva già reso noto il suo decreto contro il Clero fedele alla Liturgia tradizionale. A questo, pertanto, qualora la lettera di Mons. Casoria avesse contenuto una qualche risposta — cosa che non è — è stato negato di prenderne visione, prima della promulgazione del Decreto.

Altro che «inviti, preghiere, consigli ed esortazioni paterne e fraterne»! Mons. Navarro non rispetta nel suo Clero neppure i più elementari diritti della persona

umana.

18) «Tenendo presente le norme generali della Chiesa con speciale riferimento ai cc. 13, 17, 22, 79, 80, 1257 e 2195 del Codice di Diritto Canonico coi

loro rispettivi paragrafi».

I canoni, con i quali Mons. Navarro cerca di dare consistenza giuridica al suo Decreto, sono citati fuori luogo ovvero cadono per il semplice motivo che non c'è mai stata abrogazione del Rito di San Pio V ed è evidente che, tra Tradizione e novità, prevale la solenne Costituzione di San Pio V con la Tradizione, tanto più che la novità ha prodotto frutti deleteri per le anime.

Fuori luogo il c. 13, sui soggetti alle leggi generali e particolari: nel caso vi sono due Costituzioni: una, di San Pio V, solennissima, l'altra, estremamente moderata, di Paolo VI, che sembra aver trepidato, arrestandosi, davanti a tanta

solennitá.

Fuori luogo è il c. 17 sull'interpretazione autentica delle leggi. Fuori luogo è il e. 22: «La legge posteriore abroga la precedente, quando lo dice espressamente oppure le è direttamente contraria oppure riordina interamente la materia della legge precedente»: nel caso, nella Missale Romanum di Paolo VI non c'è

abrogazione espressa della Costituzione di San Pio V; non c'è opposizione diretta, anzi rispetto sommo da parte di Paolo VI; non si pretende di riordinare interamente tutta la materia della legge precedente, ma solo di rivederla e di arricchirla (cfr. Missale Romanum di Paolo VI).

Nessun dubbio, dunque, che la Missale Romanum di Paolo VI non abroga la
Quo Primum di San Pio V, ma, qualora
Mons. Navarro, avesse qualche dubbio,
farebbe al caso il successivo c. 23: «Nel
dubbio la revoca della legge precedente
non si presume, ma le leggi posteriori
devono essere riportate alle anteriori e
conciliate il più possibile con esse». Ed
infatti nulla impedisce che le due Costituzioni di San Pio V e di Paolo VI
coesistano e siano applicate simultaneamente, conforme alle aspirazioni del Clero e dei fedeli, che vogliono restare nel
solco sicuro della Tradizione.

Fuori luogo è il c. 79 sui privilegi ottenuti a viva voce dalla Santa Sede e il c. 80 che dà la nozione di dispensa: non occorre né privilegio né dispensa dove c'è in vigore la Costituzione pontificia di

San Pio V.

II c. 1257 recita: «alla sola Santa Sede spetta ordinare la Liturgia e approvare i libri liturgici», ma anche il Rito detto di San Pio V è stato ordinato ed approvato dalla Santa Sede e con una promulgazione solenne che Paolo VI non ha ritenuto di dare al suo. Inoltre il canone riconosce alla Santa Sede il diritto di «ordinare la Liturgia», non il diritto di sconvolgere, o addirittura abolire una Liturgia tradizionale che risale ai tempi apostolici per fondare ex novo un rito liturgico eterogeneo alla Tradizione. E' la Santa Sede che emana il Diritto Canonico, ma. nell'emanarlo, s'impegna anche à rispettarlo.

Il c. 2195 dà la definizione di delitto (crimen) nel foro canonico. Con questo canone Mons. Navarro entra o, meglio, sconfina nel diritto penale, il quale presuppone un crimen, un peccato grave, perfetto, nel caso inesistente. Quale crimen, infatti, si può imputare a chi segue la Costituzione Apostolica di San Pio V? Forse il crimen di non seguire la Costituzione di Paolo VI? Ma Paolo VI non ha abrogato la Costituzione del suo Santo Predecessore. Quindi nessun crimen, ma la libertà di seguire la Tradizione.

Peccano, invece, di abuso di autorità e d'imprudenza pastorale quei Vescovi che rinnegano la Tradizione e proibiscono ai sudditi di attenersi alla Costituzione pontificia di San Pio V, contrapponendole artificiosamente quella di Paolo VI.

19) «Dopo matura riflessione sul c. 2214 par. 2, che è trascrizione letterale del Concilio Tridentino, sess. XIII de ref. cap. I».

E' proprio il caso di riportare integralmente il c. 2214 par. 2:

«Si ricordino i Vescovi e gli altri

Ordinari che sono pastori, non percussori, e che devono presiedere ai loro sudditi in maniera tale da non dominare sopra di essi, ma di amarli come figli e fratelli. I predetti Superiori si sforzino con l'esortazione e con l'ammonizione di allontanarli dalle azioni illecite, affinché non siano costretti, se delinqueranno, a punirli con le dovute pene. Se, per umana fragilità, delinqueranno, più che con le pene, li richiameranno con calde e pressanti esortazioni con ogni bontà e pazienza. Spesso infatti nei confronti dei corrigendi è più efficace la benevolenza che l'austerità, più l'esortazione che la minaccia, più la carità che la potestà. Se per la gravità del delitto sarà necessario, come extrema ratio, ricorrere a provvedimenti penali, allora si deve usare il rigore con la mansuetudine, con la misericordia la giustizia, con la dolcezza la severità in modo che si conservi, senza asprezza, la disciplina salutare e necessaria ai popoli e quelli che furono corretti si emendino o, se non vorranno ravvedersi, mediante la loro punizione esemplare, gli altri siano allontanati dai vizi».

E' la difesa anticipata di Mons. Navarro nel momento in cui si accinge ad agire in modo esattamente contrario al monito del Concilio Tridentino, e cioè ad agire da percussore e non da Pastore; a dominare sui sudditi dimostrando di non amarli né come figli né come fratelli; a punirli con pene non dovute, perché non delinquenti; a correggerli senza motivo con l'austerità, con la minaccia e con la potestà senza carità; a ricorrere a provvedimenti penali senza che ci sia delitto grave e neppure leggero; ad usare rigore senza mansuetudine, severità senza dolcezza; a mancare di misericordia e di giustizia, sovvertendo con asprezza la disciplina finora vigente nella Diocesi e scandalizzando il popolo con la punizione iniqua di Sacerdoti non solo innocenti. ma anche zelanti.

centi. ma anche zeianti.

20) «A tutti e a ciascuno dei Sacerdoti incardinati o con uso di Ordini in questa Diocesi di Campos si comanda:

a) di farci sapere per iscritto, individualmente, entro il termine del 25 settembre se aderisce, così come speriamo, alla decisione del Santo Padre».

Qual è la decisione del Santo Padre? Anche stando a quanto scrive il Card. Baggio, il Papa non ha preso né ha fatto comunicare a Mons. Navarro nessuna decisione.

Ha dato incarico ad una Commissione — si legge testualmente — di «indicare le linee di azione che eventualmente proposte» a Mons. Navarro «possano contribuire alla salvaguardia della serenità ecc.». Nella successiva udienza Sua Santità ha incaricato il Card. Baggio di far pervenire al nuovo Vescovo di Campos le conclusioni (quali?) della Commissione «nel desiderio che... possano essere utili».

Di qui ad una «decisione» ce ne corre

di spazio!

La decisione di vietare il vecchio Rito e di imporre l'uso esclusivo del nuovo è di Mons. Navarro, incompetente, il quale attribuendo la sua decisione al Santo Padre, vuol cogliere il pretesto per accusare i singoli Sacerdoti di «disubbidienza al Papa», che nulla ha disposto.

21) [si comanda] «dal giorno 25 ottobre 1982 l'uso ESCLUSIVO dei Libri Liturgici approvati dalla Sede Apostolica e in vigore nella Chiesa Latina, con speciale riferimento alla Costituzione Apostolica del Santo Padre Paolo VI del 3/4/69, che ha promulgato il Messale Romano riformato con la clausola: "Quanto abbiamo qui stabilito e ordinato, vogliamo che rimanga valido ed efficace ora ed in futuro, nonostante quanto vi possa essere in contrario nelle Costituzioni e Ordinazioni Apostoliche dei Nostri Predecessori e in altri statuti, anche se degni di menzione e speciali deroghe"».

Finché non ci sarà (ammesso e non concesso che vi possa essere) abrogazione formale del Rito di San Pio V, il Messale promulgato da tale Pontefice rimane «libro liturgico approvato dalla

Sede Apostolica e in vigore nella Chiesa latina». Quanto alla clausola cui si appella Mons. Navarro, abbiamo già dimostrato al n. 8 lettera a) che essa non abroga la Costituzione di San Pio V

Del resto lo stesso Decreto di Mons. Navarro usa una formulazione ambigua: non comanda l'uso esclusivo del Rito di Paolo VI, ma, genericamente, si limita a parlare di «Libri liturgici approvati dalla Sede Apostolica e in vigore nella Chiesa latina con speciale riferimento alla Costituzione Apostolica di Paolo VI che ha promulgato il Messale Romano». Il che significa che Mons. Navarro vuole imporre in pratica un'ESCLUSIVA del Rito di Paolo VI, non solo senza fondamento di legge, ma che non esiste neppure nel suo Decreto.

22) «Che se qualche presbitero osasse disubbidire a quanto prescrive in questo Decreto, il che speriamo non succeda, rimane da ora canonicamente avvertito che saremmo obbligati a dare compimento ai Sacri Canoni, con speciale riferimento ai cc. 2331 par.1 e 2 e/o 2337 par. 1 e 2, dentro le norme del diritto in vigore».

Il c. 2331 coi relativi paragrafi, nella

sua sostanza, comanda ubbidienza al Romano Pontefice e, subordinatamente, al Vescovo «legitime praecipienti vel prohibenti».

San Pio V e Paolo VI sono ambedue pontefici: i loro Riti, entrambi pontifici, restano ambedue in vigore nella Chiesa.

Quindi nessun Vescovo può legittimamente proibire il Rito di San Pio V ed imporre l'uso esclusivo del Rito di Paòlo VI.

L'ubbidienza al Vescovo è subordinata all'ubbidienza al Romano Pontefice. Il Vescovo, perciò, non può legitime proibire un Rito che il Romano Pontefice ha promulgato e non è mai stato abrogato dai suoi successori.

Il c. 2337 coi relativi paragrafi, nella sua sostanza, contempla il caso del Clero che solleva il popolo contro l'Ordinario. Ma nella Diocesi di Campos il Clero e il popolo sono concordi nel conservare il Rito di San Pio V, e quindi non c'è da parte del Clero nessuna istigazione di popolo. Accusare il Clero di istigazione è da parte di Mons. Navarro un vero giudizio temerario, sul quale si poggia per farsi le ragioni che non ha.

Pius

NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO E S P O S I Z I O N E E R I L I E V I

LIBRO SECONDO

puntata XXIX

Della sola autorità ecclesiastica (superfluo: competente) è di erigere associazioni di cristifedeli, che si propongano d'insegnare (traditionem) la dottrina cristiana a nome della Chiesa, o d'incrementare il culto pubblico, o altre finalità di competenza dell'autorità ecclesiastica. L'autorità ecclesiastica competente, se lo ritiene, le può anche erigere a perseguire direttamente o indirettamente altri fini, cui non sia stato sufficientemente provveduto con le iniziative private.

Le associazioni dei cristifedeli erette dalla competente autorità ecclesiastica sono associazioni pubbliche (c. 675).

Per mancanza di spazio, e non per mancanza di «Semper Infideles», la consueta rubrica non compare in questo numero. Clericali sono dette quelle, che, sotto la direzione di chierici, assumono l'esercizio dell'Ordine sacro, e come tali sono riconosciute dalla competente autorità (c. 676). Terzi ordini sono dette le associazioni i cui membri, (stando) nel mondo, partecipano al carisma di qualche Istituto religioso, sotto la direzione dello stesso Istituto, menano vita apostolica e attendono alla perfezione cristiana (c. 677).

Tutte le associazioni di cristifedeli pubbliche e private, con qualsiasi titolo o nome si chiamino, abbiano i propri statuti, che ne definiscano il fine, ossia l'oggetto sociale, la sede, il regime e le condizioni per farne parte e ne determinino l'attività (agendi rationes) secondo la necessità e l'utilità del tempo e del luogo. Si scelga il titolo o il nome, adattato agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto dallo stesso fine al quale mirano (c. 678); tutte sottostanno alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica (superfluo:

competente), cui spetta curare che in esse si rispetti l'integrità della fede e dei costumi. e (quindi) che non vi s'intro-. ducano abusi nella disciplina ecclesiastica, e (ripete ulteriormente lo Schema), detta autorità ha il diritto e il dovere di vigilare a norma di diritto e degli statuti, nonché dei canoni che seguono. Alla vigilanza della S. Sede sottostanno le associazioni di qualsiasi genere, a quella dell'Ordinario del luogo quelle diocesane e locali (c. 679). Altro canone, del tutto inutile, dice: perché uno possa usufruire dei diritti, indulgenze e grazie spirituali, concesse alla medesima associazione, è necessario e sufficiente che, secondo le norme di diritto e gli statuti propri dell'associazione, le sia validamente associato e non ne sia legittimamente dimesso (c. 680).

L'iscrizione (receptio) dei membri avvenga a norma di diritto e degli statuti di ciascuna associazione. La stessa persona può appartenere a più associazioni. Però i

soci degli Istituti religiosi possono iscriversi alle associazioni, a norma del proprio diritto, col consenso (de consensu) del loro superiore. I non-cattolici non possono esser iscritti alle associazioni pubbliche dei cristifedeli; a quelle private non siano ammessi se a giudizio dell' autorità competente ciò comporti danno all'attività (actionis) propria dell'associazione o ne sorga scandalo (c. 681).

Nessuno iscritto legittimamente sia dimesso dall'associazione se non per giusta causa (iusta de causa), a norma di diritto e degli statuti (c. 682). L'associazione legittimamente eretta (constituta) ha il diritto, a norma di diritto e degli statuti, d'emettere norme particolari riguardanti la stessa associazione, di indire adunanze (comitia), di nominarne il direttore, gli officiali ed i ministri, nonché gli amministratori dei beni (c. 683).

L'associazione privata non è eretta in persona giuridica e, in quanto tale, non è soggetto di obblighi e di diritti; però i eristifedeli associati possono congiuntamente contrarre obbligazioni e, comecondomini e compromissari, acquistare diritti e beni e possedere, e possono esercitarvi diritti e contrarre le obbligazioni per mezzo di mandatari o procuratori (c. 684). I religiosi d'Istituto di vita consacrata, che presiedono o assistono associazioni unite in qualche modo al loro Istituto, procurino che le medesime collaborino nelle opere di apostolato diocesano, specialmente sotto la direzione del vescovo diocesano, con le associazioni dedite all'apostolato diocesano (c. 685).

Delle associazioni pubbliche dei cristifedeli: cc. 686-696

Competente ad erigere associazioni pubbliche è: a) la S. Sede per quelle universali ed internazionali; b) la Conferenza Episcopale per quelle nazionali del suo territorio; c) il Vescovo diocesano per quelle della sua Diocesi, non l'amministratore diocesano (per quale ragione?), eccettuate quelle, che, per privilegio apostolico, siano riservate ad altri. Per erigere validamente un'associazione o una sua parte (sectiones) in una Diocesi, occorre sempre consenso scritto del rispettivo Vescovo, ancorché avvenga per privilegio apostolico: e (ci ripete) il

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

consenso, accordato per erigervi una casa dell'Istituto di vita consacrata, comporta anche quello di erigere nella stessa casa o nella chiesa annessa, un'associazione propria dell'Istituto (c. 686). Un'associazione pubblica, e parimenti un unione (confederatio) di associazioni pubbliche. eretta dall'autorità ecclesiastica con deereto, a norma del c. 686, è costituita in persona giuridica (c. 687). L'associazione pubblica (superfluo: legittimamente eretta) con lo stesso decreto di erezione dell'autorità ecclesiastica, riceve (anche) la missione, in quanto occorra, di perseguire i fini che si propone nel nome della Chiesa (c. 688).

Gli statuti di qualsiasi associazione pubblica, la loro erezione (recognitio) o innovazione richiedono l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente ad erigerla, a norma del c. 686 §1 (c. 689). Le associazioni pubbliche possono ricevere liberamente incepta (o incerta?). a norma degli statuti, sotto la direzione della rispettiva autorità (cioè: S. Sede. Conferenza Episcopale. Vescovo diocesano, a norma del c. 696 §1) (c. 690).

Le associazioni o Società clericali erette dalla S. Sede, o da lei approvate con formale decreto, hanno la potestà d'incardinarsi chierici, se tale facoltà sia loro concessa con decreto speciale (superfluo: a Sede Apostolica). I moderatori di tali Società, con facoltà d'incardinarsi altri chierici, ritengono (participant), a norma del proprio diritto, quella potestà regiminale, in quanto sia necessaria al regime della Società (c. 691).

Non può essere validamente iscritto ad associazioni pubbliche chi notoriamente sia venuto meno alla fede e alla comunione cattolica, o sia pubblicamente colpito da scomunica, irrogata o dichiarata: pertanto, chi incorre in questi frangenti viene ammonito e dimesso dall' associazione secondo gli statuti, fatto salvo di ricorrere contro (il provvedimento del) l'autorità ecclesiastica, di cui al c. 686 §1 [cioè, rispettivamente, la Congregazione per il Clero, la Conferenza Episcopale o il Vescovol (c. 692). (Il ricorso è in sospensivo; quindi se ne deve attendere l'esito, anche se evidentemente negativo).

Salvo che gli statuti provvedano diversamente, spetta all'autorità ecclesiastica, di cui al c. 686 § 1, di confermare il

rettore, eletto dall'associazione pubblica o istituirlo, se presentato, o nominarlo per diritto proprio e nominare l'assistente ecclesiastico o il cappellano dell'associazione, uditi, ove convenga, gli ufficiali maggiori. Questa norma vale anche per le associazioni degli Istituti religiosi, erette per privilegio apostolico fuori delle proprie chiese o case; invece per le associazioni erette nella propria chiesa o casa la conferma del rettore e del cappellano spetta al moderatore dell'Istituto, a norma degli statuti.

I laici possono divenire rettori delle associazioni non clericali, non però il cappellano o l'assistente ecclesiastico, a meno che non sia disposto altrimenti dagli statuti (in statutis). Non siano rettori di associazioni pubbliche di cristifedeli, direttamente ordinate all'esercizio dell'apostolato, quanti presiedono a partiti politici (c. 693). In casi speciali quando gravi ragioni lo richiedano. l'autorità eeclesiastica, di cui al c. 686 §1. può designare un reggente interinale (commissarium), che, in suo nome, diriga ad tempus l'associazione,

Per giusta causa può esser rimosso il rettore di associazione, salvo il diritto di ricorso, da colui che lo ha nominato o confermato, uditi però lo stesso rettore e gli ufficiali superiori della stessa associazione, a norma degli statuti; il cappellano può esser rimosso, a norma dei cc. 189-192, da chi lo ha nominato (c. 694).

L'associazione pubblica, eretta legittimamente, aunministra i beni, che possiede, a norma degli statuti, se non è disposto diversamente, sotto la superiore vigilanza dell'autorità ecclesiastica, di cui al c. 686, alla quale devesi rendere conto fedelmente ogni anno dell'amministrazione, nonché delle oblazioni ed offerte raccolte (c. 695).

Le associazioni erette dalla S. Sede soltanto dalla stessa possono esser soppresse. Quelle erette dalle Conferenze Episcopali possono esser soppresse dalle stesse per gravi cause, salvo ricorso alla S. Sede: quelle erette dal Vescovo diocesano possono esser soppresse dallo stesso ed anche quelle erette dai religiosi di vita consacrata per indulto apostolico col consenso dell'Ordinario del luogo. L'associazione pubblica non sia soppressa dall'autorità (superfluo: competente), senza averne udito il rettore e gli altri ufficiali maggiori (c. 696). Iustus

Sped. Abb. Post. Gr. II - 70%

ALL'ATTENZIONE DEGLI UFFICI POSTALI:
in caso di mancato recapito o se respinto
RINVIARE ALL'UFFICIO POSTALE
00046 GROTTAFERRATA

Tassa a carico di si si no no

Sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti
San Pio X

Via della Consulta 1/B - 1º piano - int. 5
00184 Roma - Tel. (06) 46.21.94

(i lunedì, non festivi, dalle 16 alle 18,30 Direttore Responsabile: Sac. Francesco Putti Recapito Postale: Via Anagnina, 347 (già 289) 00046 Grottaferrata (Roma) - Tel. (06) 94.53.28 Quota di adesione al « Centro »:

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)

Estero: aggiungere spese postali

Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

si si no no Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio